VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 luglio 2012, presso la sede di Randstad Group Italia S.p.a. in Milano

Tra

RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Marco Ceresa e dall'HR Director Dott.ssa Valentina Sangiorgi

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS.
FILCAMS-CGIL, rappresentata da Flora Carlini e Sandro Pagaria
FISASCAT-CISL, rappresentata da Dario Campeotto
UILTUCS-UIL, rappresentata da Gabriele Fiorino
la **RSA di Randstad Group Italia S.p.a.**
le OO.SS. Provinciali
FILCAMS-CGIL, rappresentata da Massimo Cuomo
FISASCAT-CISL, rappresentata da Alice Locci

Premesso che

a) In data 11 luglio 2012 Randstad Group Italia S.p.a. (d'ora in avanti "Randstad Group" o la "Società") ha formalmente aperto la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, denunciando complessivamente nr. 13 esuberi su un organico di 113 lavoratori (tempi indeterminati e determinati).

b) Nell'ambito degli incontri svolti nel corso della procedura di cui sopra, la Società ha illustrato alle OO.SS le motivazioni che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale convenendo sulla necessità di individuare strumenti idonei e concretamente utilizzabili per attenuare l'impatto della crisi sul fattore lavoro, evitando misure traumatiche.

c) In particolare, la Società ha illustrato le ragioni che hanno determinato l'avvio della procedura:

- Randstad Group appartiene al Gruppo societario Randstad e fornisce alle proprie controllate in Italia (fra cui, in particolare, Randstad Italia S.p.a., agenzia per il lavoro che svolge attività di somministrazione di manodopera, d'ora in avanti Randstad Italia) tutti i servizi gestionali fra cui elaborazione paghe e contributi, contabilità, amministrazione, tesoreria, fatturazione finanza, recupero del credito, gestione risorse umane, marketing,

Randstad Group Italia SpA
Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano – Tel. 02 98 987 1
Partita.IVA/Cod.Fiscale/ISCR.C.C.I.A.A. Milano N°13396160155 Cap.Soc.int.vers. 42.000.000,00 EURO – N. REA 1646213
Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV. Iscriz. Uff.Italiano Cambi n° 40961 del 27/10/2008.

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

controllo di gestione, affari legali, IT, affari generali, risk management, quality process, acquisti, real estate. Tutte le suddette attività vengono svolte presso la sede legale ed operativa di Milano.

- La crisi che ha colpito tutte le imprese italiane (a fronte della quale hanno subito cali di lavoro, fatturato, occupazione ed hanno dovuto affrontare tagli di tutti costi) sta avendo un diretto riflesso sul settore del lavoro somministrato. In particolare, Randstad Italia ha risentito della caduta di domanda di personale somministrato di ogni livello, professionalità e specializzazione da parte delle imprese clienti, con conseguente calo dei relativi volumi.
- I volumi di personale somministrato dei primi due quarter del 2012 (1 gennaio – 31 marzo e 1 aprile – 30 giugno) hanno registrato un evidente rallentamento rispetto all'ultimo quarter del 2011 (1 ottobre – 31 dicembre), con cali oscillanti tra il 10 e il 15%.
- I cali di volume dei lavoratori somministrati sono particolarmente evidenti anche rispetto agli analoghi periodi dell'anno precedente: nel Q1 2012 si è registrata una perdita del 7% rispetto allo stesso quarter del 2011; nel Q2 2012 la perdita rispetto all'analogo quarter del 2011 è stata del 15%.
- Randstad Italia sta registrando un'ulteriore flessione dovuta agli eventi sismici e il conseguente stato di emergenza che stanno interessando in particolare l'Emilia Romagna, con riduzione/sospensione dell'attività lavorativa di molte aziende clienti.
- Tutto quanto sopra ha un riflesso diretto sull'operatività di Randstad Group, che ha subito e sta subendo una riduzione della domanda di servizi gestionali forniti dalla stessa a Randstad Italia e, quindi, una riduzione delle relative attività svolte dai propri dipartimenti.
- Le previsioni per il restante Fiscal Year 2012 sia per Randstad Italia sia per Randstad Group sono ancora in diminuzione, stante l'instabilità del mercato di riferimento, a livello internazionale e italiano.

d) La Società ha messo in campo una serie di iniziative rivolte al contenimento dei costi del personale fra le quali: programmazione smaltimento ferie residue, riduzione dei costi relativi alle consulenze, revisione della procedura dei rimborsi spese, ecc.

e) L'art. 5, comma 5, della legge 236/1993 ha introdotto, per le Aziende non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni, quali Randstad Group, la possibilità di stipulare contratti di solidarietà nel corso delle procedure di licenziamento collettivo previste dalla legge 223/1991 e successive modificazioni.

f) In data 29 febbraio 2012 è stato sottoscritto un "Accordo Quadro" tra Assolavoro, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, e le segreterie nazionali delle OO.SS. FILCAMMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, nell'ambito del quale le parti hanno condiviso la necessità di definire i contenuti principali dei Contratti di Solidarietà da stipularsi dalle Agenzie per il Lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 236/1993, indicandone al contempo gli elementi imprescindibili.

g) Randstad Italia aderisce ad Assolavoro.

h) Randstad Group, pur non iscritta ad Assolavoro, condivide il contenuto e i principi espressi nel suddetto accordo e ciò anche in quanto società controllante di Randstad Italia.

i) Al personale di Randstad Group si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e servizi.

j) Randstad Group applica ai propri dipendenti un orario di lavoro di 38 ore settimanali ottenuto attraverso l'utilizzo parziale delle ROL così come previsto dal CCNL applicato.

Randstad Group Italia SpA
Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano – Tel. 02 98 987 1
Partita.IVA/Cod.Fiscale/ISCR.C.C.I.A.A. Milano N°13396160155 Cap.Soc.int.vers. 42.000.000,00 EURO – N. REA 1646213
Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV. Iscriz. Uff.Italiano Cambi n° 40961 del 27/10/2008.

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

k) Nell'elaborazione paghe, Randstad Group applica il c.d. "calendario sfalsato", cosicché presenze, assenze, godimento di ROL, ferie ecc. relative ad un determinato mese, vengono elaborate ed imputate nel cedolino paga del mese successivo.

Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue.

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Strumenti

Le parti individuano con il presente accordo gli strumenti di gestione delle eccedenze di personale alternativi a quelli dichiarati nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle premesse al fine di evitare impatti traumatici e salvaguardare i livelli occupazionali.

Lo strumento individuato dalle parti è:

- il contratto di solidarietà previsto dall'art. 5, comma 5, della Legge 236/1993 quale strumento prioritario, ancorché temporaneo, che consente di distribuire in chiave solidaristica tra il personale l'onere delle eccedenze di personale.

3. Principi generali ed ambito di applicazione degli strumenti

Le parti individuano quali obiettivi del presente accordo di solidarietà la riduzione massima possibile dell'incidenza della solidarietà come stabilita al successivo paragrafo 4 sui singoli lavoratori, unitamente alla definizione di criteri e modalità di programmazione e predeterminazione della solidarietà, nelle misure determinate dal successivo paragrafo 4, al fine di rendere la fruizione delle stesse effettiva, efficace e compatibile con le esigenze operative e di programmazione della Società.

In attuazione del principio di cui al precedente punto ed al fine di realizzare la più ampia solidarietà fra i lavoratori, le disposizioni del presente contratto di solidarietà si applicano, nell'ambito delle previsioni normative vigenti, a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente da Randstad Group, ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale, per il quale l'orario di lavoro non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.

Il contratto di solidarietà interesserà tutto il personale in forza ad esclusione dei Dirigenti e del dipendente in regime di distacco internazionale (espatriate), come da elenco nominativo allegato al presente accordo (Allegato A).

4. Durata e misura della solidarietà.

Le parti convengono di fissare il termine iniziale di decorrenza dei contratti di solidarietà e quindi la piena operatività della presente intesa alla data del 3 settembre 2012; il termine finale della solidarietà è fissato al 31 agosto 2013 ovvero alla data anteriore entro la quale la Società comunicherà il venir meno delle cause che hanno determinato il ricorso al contratto di solidarietà.

Randstad Group Italia SpA
Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano – Tel. 02 98 987 1
Partita.IVA/Cod.Fiscale/ISCR.C.C.I.A.A. Milano N°13396160155 Cap.Soc.int.vers. 42.000.000,00 EURO – N. REA 1646213
Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV. Iscriz. Uff.Italiano Cambi n° 40961 del 27/10/2008.

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

Avuto riguardo alla disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro richiamata nelle premesse e applicata da Randstad Group, sarà applicata una riduzione massima dell'orario di lavoro pari al 30% per il periodo 3 settembre 2012 – 31 agosto 2013, a fronte di una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 12,62% fatta salva l'applicazione della maggiorazione/riduzione del 30% come previsto dall'Art. 2 lettera h dell'Accordo Quadro di Assolavoro.

Il regime di solidarietà di cui al presente paragrafo, definito nella sua misura sulla base del periodo sopra indicato, si articola su base giornaliera, settimanale e mensile con riferimento all'orario di lavoro stabilito dal CCNL richiamato in premessa.

5. Articolazione e modalità della riduzione

L'articolazione della riduzione di orario sarà effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

- giornate intere di sospensione dell'attività distribuite all'interno delle settimane lavorative ed all'interno del mese e/o concentrate in settimane intere di sospensione con riferimento a periodi plurimensili;
- individuazione dei periodi di riduzione plurigiornalieri all'interno di periodi di chiusura collettiva;
- riduzione su base giornaliera dell'orario di lavoro, nel rispetto dei criteri stabiliti dal contratto collettivo applicato.

La programmazione aziendale della solidarietà, definita di norma mensilmente tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali, potrà subire variazioni per inderogabili necessità operative e/o produttive, con congruo preavviso al personale interessato e comunque non inferiore a 48 ore.

6. Disposizioni in materia di regimi di orario nel periodo della solidarietà

Ferme restando le disposizioni e le prassi in essere in materia di regimi di orario, le parti concordano che, in considerazione della variabilità dei programmi di attività aziendale, nonché della variabilità della domanda, e avuto riguardo ad eventuali esigenze di far fronte a temporanee esigenze di maggior lavoro, l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al raggiungimento dell'orario ordinario previsto dal CCNL applicato. Al lavoratore verrà data tempestiva comunicazione e comunque entro 48 ore.

Durante la vigenza del contratto di solidarietà non sono ammesse, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario normale previsto dal CCNL.

7. Retribuzione e disposizioni di miglior favore

In vigenza del contratto di solidarietà, la Società corrisponde la retribuzione in proporzione alla riduzione di orario applicata; analogamente sono riproporzionati tutti gli elementi retributivi fissi e variabili diretti, indiretti e differiti (es. 13^ e 14^ mensilità) corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Randstad Group Italia SpA
Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano – Tel. 02 98 987 1
Partita.IVA/Cod.Fiscale/ISCR.C.C.I.A.A. Milano N°13396160155 Cap.Soc.int.vers. 42.000.000,00 EURO – N. REA 1646213
Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV. Iscriz. Uff.Italiano Cambi n° 40961 del 27/10/2008.

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

Come concordato nell'Accordo Quadro sottoscritto fra Assolavoro e le OO.SS, Randstad Group si impegna a devolvere il contributo ad essa destinato dal Fondo per l'occupazione (25% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario) ai lavoratori interessati. Pertanto i lavoratori percepiranno integralmente il contributo di cui all'art. 5, comma 5, della Legge 236/1993, pari alla metà del monte retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

Come previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la retribuzione da assumere a base di computo del differenziale retributivo è quella risultante dalla media delle retribuzioni dei 12 mesi precedenti all'istanza, denunciate ai fini contributivi, dedotto l'ammontare delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente. La predetta retribuzione complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore retribuite nei 12 mesi di riferimento al fine di evitare, in tutti i casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che l'interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Sempre come previsto dall'Accordo Quadro, Randstad Group anticiperà mensilmente ai lavoratori oggetto della riduzione di orario di lavoro il contributo di cui sopra liquidato dal Fondo per l'occupazione.

In relazione alle giornate effettivamente lavorate, nelle quali, per effetto della riduzione di orario derivante esclusivamente dal contratto di solidarietà e non da altre cause, la prestazione lavorativa risulti inferiore a 5 ore, Randstad Group riconoscerà comunque ai lavoratori interessati il buono pasto.

8. Disposizioni varie

Con la presente intesa le parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, nonché all'art. 5 della Legge 236/1993.
Il presente accordo verrà inviato – in ossequio alle vigenti disposizioni in materia – agli organi istituzionalmente competenti. A tal fine, le parti dichiarano che la documentazione necessaria ai controlli ispettivi è depositata presso la sede legale della Società.

Le parti si incontreranno a livello nazionale per la verifica dell'andamento del presente contratto di solidarietà entro 3 mesi prima della scadenza dello stesso per verificare il possibile ripristino dell'orario pieno di lavoro a fronte dell'evoluzione della situazione.

Su richiesta di una delle parti firmatarie del presente Accordo, a fronte dell'insorgere di criticità, le parti si incontreranno a livello territoriale al fine di individuare opportune soluzioni.

Randstad Group Italia SpA
Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano – Tel. 02 98 987 1
Partita.IVA/Cod.Fiscale/ISCR.C.C.I.A.A. Milano N°13396160155 Cap.Soc.int.vers. 42.000.000,00 EURO – N. REA 1646213
Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV. Iscriz. Uff.Italiano Cambi n° 40961 del 27/10/2008.

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

Randstad Group Italia S.p.a.
Dott. Marco Ceresa

Dott.ssa Valentina Sangiorgi

FILCAMS CGIL Segreteria Nazionale

R.S.A. di Randstad Group Italia S.p.a.

FISASCAT CISL ~~Segreteria~~ Nazionale

UILTUCS UIL Segreteria Nazionale

Randstad Group Italia SpA
Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano – Tel. 02 98 987 1
Partita.IVA/Cod.Fiscale/ISCR.C.C.I.A.A. Milano N°13396160155 Cap.Soc.int.vers. 42.000.000,00 EURO – N. REA 1646213
Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV. Iscriz. Uff.Italiano Cambi n° 40961 del 27/10/2008.

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato